



ISTITUTO COMPRENSIVO ITTIRI - USINI

Corso Vittorio Emanuele, n. 169 - 07044 ITTIRI (SS)

Tel. 079 440365 - E-mail: ssic83600q@istruzione.it - ssic83600q@pec.istruzione.it

C.F. 92123410901 - C.M. SSIC83600Q - URL Sito WEB: www.istitutocomprensivoittiri.edu.it

Circolare n. 96 del 27/11/2024

ISTITUTO COMPRENSIVO-ITTIRI
Prot. 0014464 del 27/11/2024
I-1 (Uscita)

Al Personale Docente

Alle Famiglie

Alla DSGA

Al sito web/Alla Bachecca Elettronica

Oggetto: Obbligo scolastico (Legge 159/2023)

Si ricorda che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n.159/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”) che all’art. 12 introduce il **rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione**.

In particolare l’art. 12 al punto 4 prevede il seguente passaggio: *“Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge”*. Inoltre è stato introdotto l’articolo 570 - ter nel codice penale che prevede, in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite *ex lege*) la reclusione fino a due anni e in caso di elusione dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi) la reclusione fino ad un anno.

Inoltre nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale *“Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo d’istruzione”*.

Come per gli adempimenti relativi alla validità dell’anno scolastico (come indicato nella precedente circolare n. 74 del 13.11.2024), qualora le assenze per motivi di salute siano frequenti e /o prolungate, dovranno essere giustificate con certificato medico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo ZENTILE

Firmato digitalmente